

D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della [L. 14 gennaio 1999, n. 4](#), dell'articolo 4 del [D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328](#) e dell'articolo 1-septies del [D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della [legge 14 gennaio 1999, n. 4](#), così come modificato dall'articolo 6, comma 4, della [legge 19 ottobre 1999, n. 370](#);

Visto l'articolo 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto l'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#);

Visto l'articolo 1-septies del [decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 marzo 2005, n. 43](#);

Sentito l'ordine professionale interessato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

1. *Âmbito di applicazione.*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'ordine degli psicologi.

2. *Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi.*

1. I consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento, e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti secondo le modalità di cui al comma 4.

4. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della [legge 18 febbraio 1989, n. 56](#). La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirla. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. È fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

6. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

7. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri componenti iscritti alla sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.

3. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine.

1. Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai sensi della [legge 18 febbraio 1989, n. 56](#), è integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo determinata

sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della predetta legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sarà determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali e restano in carica quattro anni; i membri elettivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. I rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale, il Ministero della giustizia convoca i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni, che devono comunque svolgersi entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 2. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto della procedura di cui al comma 5. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al predetto Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

5. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della giustizia nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.

6. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

7. Il Ministero della giustizia provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.

8. I consiglieri elettivi che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.

9. Il consiglio nazionale elegge, tra i propri componenti iscritti nella sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.

4. *Procedimenti disciplinari.*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento professionale per l'istruttoria, il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, giudica gli iscritti.

2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia inferiore a tre, il consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella sezione B dell'albo.

3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Tale disposizione si applica qualora il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia almeno pari a tre.

4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

5. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della [legge 18 febbraio 1989, n. 56](#): l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 10, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 22, comma 2, nonché l'articolo 28, comma 1, limitatamente al periodo: «Esso dura in carica tre anni.», e comma 3.

6. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

(previsto dall'art. 2, comma)

CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

	Numero dei	Rappresentanti	Rappresentanti	Quota di iscritti
Iscritti all'albo	componenti del	iscritti alla	iscritti alla	nella sezione B
	Consiglio	sezione A	sezione B	
		6	1	Fino al 29%
1. <100	7	5	2	Dal 29,01% al 43%

2. >100 <500 9	4	3	Dal 43,01% in poi
	8	1	Fino al 22%
	7	2	Dal 22,01% al 33%
	6	3	Dal 33,01% al 44%
	5	4	Dal 44,01% in poi
3. >500 <1500 11	10	1	Fino al 18%
	9	2	Dal 18,01% al 27%
	8	3	Dal 27,01% al 36%
	7	4	Dal 36,01% al 45%
	6	5	Dal 45,01% in poi
4. >1500 15	14	1	Fino al 13%
	13	2	Dal 13,01% al 20%
	12	3	Dal 20,01% al 27%
	11	4	Dal 27,01% al 33%
	10	5	Dal 33,01% al 40%
	9	6	Dal 40,01% al 47%
	8	7	Dal 47,01% in poi

Allegato 2

(previsto dall'art. 3, comma 1)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Componenti di diritto alla sezione A

([legge n. 56/89](#)):

21

Componenti della sezione B

Numero componenti della sezione B	Quota di iscritti alla sezione dell'albo
1	Fino al 9%
2	Dal 9,01% al 12%
3	Dal 12,01% al 16%
4	Dal 16,01% al 19%
5	Dal 19,01% al 22%
6	Dal 22,01% al 25%
7	Dal 25,01% al 28%
8	Dal 28,01% al 30%
9	Dal 30,01% al 32%
10	Dal 32,01% al 34%

11	Dal 34,01% al 36%
12	Dal 36,01% al 38%
13	Dal 38,01% al 40%
14	Dal 40,01% al 42%
15	Dal 42,01% al 43%
16	Dal 43,01% al 45%
17	Dal 45,01% al 46%
18	Dal 46,01% al 47%
19	Dal 47,01% al 49%
20	Dal 49,01% in poi

Allegato 3

(previsto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Ipotesi di applicazione dell'articolo 6 della [legge n. 56/89](#)

Numero componenti della sezione A	Numero componenti della sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
22	21	Dal 48,837% al 48,887%
23	22	Dal 48,888% al 48,935%
24	23	Dal 48,936% al 48,978%
25	24	Dal 48,979% al 49,018%
26	25	Dal 49,019% al 49,055%
27	26	Dal 49,056% al 49,089%

28	27	Dal 49,090% al 49,121%
29	28	Dal 49,122% al 49,151%
30	29	Dal 49,152% al 49,179%
31	30	Dal 49,180% al 49,205%
32	31	Dal 49,206% al 49,229%
33	32	Dal 49,230% al 49,252%
34	33	Dal 49,253% al 49,274%
35	34	Dal 49,275% al 49,294%
36	35	Dal 49,295% al 49,314%
37	36	Dal 49,315% al 49,332%
38	37	Dal 49,333% al 49,349%
39	38	Dal 49,350% al 49,366%
40	39	Dal 49,367% al 49,381%
41	40	Dal 49,382% al 49,396%
42	41	Dal 49,397% al 49,410%
43	42	Dal 49,411% al 49,424%
44	43	Dal 49,425% al 49,437%
45	44	Dal 49,438% al 49,449%
46	45	Dal 49,450% al 49,461%
47	46	Dal 49,462% al 49,472%
48	47	Dal 49,473% al 49,483%
49	48	Dal 49,484% al 49,493%
50	49	Dal 49,494% al 49,503%
51	50	Dal 49,504% al 49,513%
52	51	Dal 49,514% al 49,522%
53	52	Dal 49,523% al 49,531%
54	53	Dal 49,532% al 49,540%

55	54	Dal 49,541% al 49,548%
56	55	Dal 49,549% al 49,556%
57	56	Dal 49,557% al 49,564%
58	57	Dal 49,565% al 49,571%
59	58	Dal 49,572% al 49,578%
60	59	Dal 49,579% al 49,585%
61	60	Dal 49,586% al 49,592%
62	61	Dal 49,593% al 49,599%
63	62	Dal 49,600% al 49,605%
64	63	Dal 49,606% al 49,611%
65	64	Dal 49,612% al 49,617%
66	65	Dal 49,618% al 49,623%
67	66	Dal 49,624% al 49,628%
68	67	Dal 49,629% al 49,634%
69	68	Dal 49,635% al 49,639%
70	69	Dal 49,640% al 49,644%
71	70	Dal 49,645% al 49,649%
72	71	Dal 49,650% al 49,654%
73	72	Dal 49,655% al 49,658%
74	73	Dal 49,659% al 49,663%
75	74	Dal 49,664% al 49,667%
76	75	Dal 49,668% al 49,672%
77	76	Dal 49,673% al 49,676%
78	77	Dal 49,677% al 49,680%
79	78	Dal 49,681% al 49,684%
80	79	Dal 49,685% al 49,688%
81	80	Dal 49,689% al 49,692%

82	81	Dal 49,693% al 49,695%
83	82	Dal 49,696% al 49,699%
84	83	Dal 49,700% al 49,703%
85	84	Dal 49,704% al 49,706%
86	85	Dal 49,707% al 49,709%
87	86	Dal 49,710% al 49,713%
88	87	Dal 49,714% al 49,716%
89	88	Dal 49,717% al 49,719%
90	89	Dal 49,720% al 49,722%
91	90	Dal 49,723% al 49,725%
92	91	Dal 49,726% al 49,728%
93	92	Dal 49,729% al 49,731%
94	93	Dal 49,732% al 49,734%
95	94	Dal 49,735% al 49,737%
96	95	Dal 49,738% al 49,739%
97	96	Dal 49,740% al 49,742%
98	97	Dal 49,743% al 49,745%
99	98	Dal 49,746% al 49,748%
100	99	Dal 49,749% al 49,750%
101	100	Dal 49,751% al 49,752%
102	101	Dal 49,753% al 49,755%
103	102	Dal 49,756% al 49,757%
104	103	Dal 49,758% al 49,759%
105	104	Dal 49,760% al 49,762%
106	105	Dal 49,763% al 49,764%
107	106	Dal 49,765% al 49,766%
108 [1]	107	Dal 49,767% al 49,758%

[1] Il numero 108 corrisponde a quello delle attuali Province italiane, escluse quelle di Trento e di Bolzano nelle quali sono già costituiti ordini provinciali degli psicologi. Nell'ipotesi in cui fossero costituite ulteriori Province e in esse ulteriori ordini provinciali, il numero complessivo dei componenti del consiglio nazionale e quello dei rappresentanti delle due sezioni potrebbe essere ulteriormente modificato tenendo conto del criterio in base al quale è redatta la tabella.

Allegato 4

(previsto dall'art. 3, comma 3, secondo periodo)

CONSIGLIO NAZIONALE

DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Voti attribuiti ai consiglieri
territoriali

per l'elezione dei componenti della

sezione B

Iscritti	Voti
----------	------

Fino a 100	1
------------	---

Da 101 a 399	2
--------------	---

Da 400 a 599	3
--------------	---

Da 600 a 899	4
--------------	---

Da 900 a 1199	5
---------------	---

Da 1200 a 1499	6
----------------	---

Da 1500 a 1799	7
----------------	---

Da 1800 a 2099	8
----------------	---

Da 2100 a 2399	9
----------------	---

Da 2400 a 2699	10
Da 2700 a 2999	11
Da 3000 a 3299	12
Da 3300 a 3559	13
Da 3600 a 3899	14
Da 3900 a 4199	15
Da 4200 a 4499	16
Da 4500 a 4799	17
Da 4800 a 5099	18
Da 5100 a 5399	19
Da 5400 a 5699	20
Da 5700 a 5999	21
Da 6000 a 6299	22
Da 6300 a 6599	23
Da 6600 a 6899	24
Da 6900 a 7199	25
Da 7200 a 7499	26
Da 7500 a 7799	27
Da 7800 a 8099	28
Da 8100 a 8399	29
Da 8400 a 8699	30
Da 8700 a 8999	31
Da 9000 a 9299	32
Da 9300 a 9599	33
Da 9600 a 9899	34
Da 9900 a 10199	35
Da 10200 a 10499	36

Da 10500 a37
10799

Da 10800 a38
11099

Da 11100 a39
11399

Da 11400 a40
11699

Da 11700 a41
11999

Da 12000 si procede in modo
analogo attribuendo un voto ogni
300 iscritti